



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 11 DEL 01/06/2020

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - CULTURA

OGGETTO: NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
SANITARIA COVID-19. AGGIORNAMENTO

Il sindaco

Francesco Morosini



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 08 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Richiamato il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 che tra le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, all'art. 1 comma 2 dispone testualmente: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Richiamato, altresì, il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 21/03/2020, n. 514, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19";

Vista, altresì, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Preso atto dell'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Richiamato, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, all'art. 1, comma 2, lett U) prevede la possibilità di adottare le seguenti misure "limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le*



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'01/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 13.04.2020;

Visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 03.05.2020;

Richiamata l'ordinanza di Regione Lombardia n. 528 dell'11.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19";

Vista l'ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24.04.2020 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19'" valida sino al 3 Maggio 2020 salvo proroga;

Visto, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 "Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 17.05.2020;

Richiamata l'ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante 'Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" valida sino al 17 Maggio 2020 salvo proroga;

Richiamata, altresì, l'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" che va ad assorbire l'ordinanza n. 537 del 30.04.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 "Nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che proroga le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 14.06.2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" valida sino al 31.05.2020 salvo proroga;

Preso atto dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19" valida sino al 14.06.2020 salvo proroga;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica della "Fase 2 Nazionale" ed il perdurare della soglia di attenzione circa il mantenimento di tutte le necessarie misure operative e gestionali atte a prevenire una ripresa dell'epidemia ed un nuovo incremento dei casi a livello locale, regionale e su tutto il territorio nazionale;

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali i cui contenuti si richiamano e confermano fatto salvo quanto disposto in deroga dalla presente ordinanza.



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e tutela della Salute e Sanità Pubblica :

1. Di confermare la riapertura al pubblico dei Parchi Pubblici attrezzati e perimetrati (Ferrari, Villa e Collodi), nelle sole giornate del Sabato e della Domenica (Sabato 6, Domenica 7 e Sabato 13, Domenica 14 Giugno 2020); con l'osservanza delle seguenti fasce orarie di apertura :
 - Mattino : dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ;
 - Pomeriggio : dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ;

Le attrezzature ed i giochi pubblici presso la P.zza G.B. Shaw in Villavesco rimarranno interdetti all'uso mediante la messa in opera di idonea nastratura o transennatura specifica.
2. Confermare l'apertura del Mercato scoperto settimanale del Mercoledì mattina dalle ore 07.30 alle ore 14.00, per Tutti i Settori Merceologici, purché siano osservate e siano fatte osservare le disposizioni generali riportate nell'Allegato n.01 dell'Ordinanza Regionale N.555 del 29.05.2020 (pag.20) e dei p.ti 1, 4, 5, 6, 7, lett. C) e 8 dell'Allegato n.11 del DPCM del 17.05.2020 .

Rimane istituita presso l'area mercatale la funzione del "Covid Manager Locale" - individuata nella figura del Messo Comunale supportata, solo al bisogno e previa valutazione preventiva del Covid Manager Locale, dal Volontariato di Protezione Civile Unione Nord Lodigiano - al fine di coordinare sul posto il personale addetto e gli utenti dell'area mercatale, con particolare riferimento al rispetto delle seguenti norme:

 - Organizzazione degli spazi ed utilizzo idonea segnaletica ;
 - Corretto distanziamento interpersonale degli utenti di 1 mt (eccetto componenti medesimo nucleo familiare) ;
 - Separazione percorsi ingresso ed uscita ;
 - Utilizzo mascherine protezione sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti ;
 - Ampia disponibilità ed accessibilità ai sistemi di disinfezione delle mani (in particolare accanto ai sistemi di pagamento) ;
 - Perimetrazione area mercatale con posizionamento all'accesso di idonei cartelli informativi ;
 - Mantenimento della distanza minima fra i banchi di almeno 1 mt ;
 - Individuazione di idonea area di rispetto per ogni posteggio / banco mercatale in cui limitare la concentrazione massima dei clienti compresenti nel rispetto della distanza interpersonale di 1 mt ;
 - Sospensione della vendita dei " beni usati " ;

In generale per la gestione dell'area mercatale, si rimanda anche al Regolamento vigente condiviso per competenza con le Funzioni Comunali ed Unione Nord Lodigiano .

3. Per quanto attiene le Scuole, i Servizi per l'Infanzia, i Centri Ricreativi Estivi, il Teatro Nebiolo, la Biblioteca Comunale, la Saletta Associazioni, la Palestrina ed il Centro CAF presso il Centro Civico Mascherpa, si convalida la sospensione delle attività e la chiusura delle strutture secondo quanto previsto e reiterato con DPCM del 17 Maggio 2020 e la presente Ordinanza: l'erogazione del Servizio Bibliotecario dal 01 al 14 Giugno 2020 avverrà secondo le modalità di prestito e restituzione già in essere mentre presso gli Ambulatori Medici Comunali rimarranno in essere le modalità di gestione vigenti .

Presso i Centri Sportivi Comunali dovranno essere osservate le seguenti disposizioni :



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

- Il Gioco Tennis potrà essere praticato sia presso il campo scoperto sia presso il campo coperto (mediante la massima apertura delle aperture laterali e perimetrali) fino ad un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori. *Ad ogni utilizzo del campo, dovrà essere garantita un'approfondita pulizia delle superfici comuni di contatto.* Dovranno essere inoltre garantite idonee pulizie dei bagni con cadenza giornaliera e rimarranno comunque interdetti al pubblico i locali spogliatoi e le docce ;
 - Non sono consentite le attività presso la Palestra Salvo d'Acquisto (*fino al 30.06.2020*) e presso la Palestrina del Centro Civico Mascherpa (*fino al 14.06.2020*);
 - Il Gestore del comparto Salvo d'Acquisto dovrà in particolare far osservare il divieto d'uso di docce, spogliatoi e tutti gli ambiti di assembramento fatto salvo per quanto riguarda gli spazi di transito ed i servizi igienici (costante e periodica igienizzazione in particolare degli ambienti al chiuso);
 - Il Gestore del comparto Salvo d'Acquisto dovrà assicurare il contingentamento degli ingressi, il distanziamento con il rispetto delle distanze di sicurezza (1 mt a riposo e 2 mt almeno durante l'attività sportiva) e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature (privilegiare la prenotazione online o telefonica degli spazi, corretta turnazione, corretta gestione degli accessi e dei percorsi degli utenti);
 - Il comparto del Campo Sportivo Restelli rimane chiuso ed in gestione diretta a cura del Comune di Tavazzano con Villavesco fino al 30.06.2020 salvo ulteriori proroghe;
4. I contravventori alle prescrizioni contenute al presente provvedimento saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Lodi;
- alla Provincia di Lodi;
- alla Questura di Lodi;
- all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune;
- al Comando dei Carabinieri;
- al Comando di Polizia Locale;

La pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Tavazzano con Villavesco.

Le misure del presente atto sono efficaci dall'01.06.2020 e fino al 14.06.2020 compreso fatte salve eventuali revoche o proroghe .

Tavazzano con Villavesco, 01.06.2020

Prot. n° 5765 (9.4/1)

Il Sindaco
Francesco Morosini

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.